Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 gennaio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1955, n. 1394.
Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera concluso a Roma, mediante scambio di Note, il 20 ottobre 1954 per stabilire le norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata ai sensi dell'art. 10 della Convenzione conclusa in Roma il 2 luglio 1953 per regolare fra i due Paesi il traffico di frontiera ed il pascolo Pag. 398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1955, n. 1395.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Amici della Bocconi », con sede in Milano Pag. 400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1955, n. 1396.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della statale Scuola professionale femminile « M. Montessori » di Foggia Pag. 400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1397.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Grosseto Pag. 400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1398.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo e Sant'Antonio, in località Bombone del comune di Rignano sull'Arno (Firenze) Pag. 400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1956.
Contingente numerico per l'anno 1956 delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ». Pag. 401

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1956.
Deputazioni di Borsa per l'anno 1956 Pag. 401

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1955.
Autorizzazione alla Società « Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi » di Brescia, ad istituire e gestire in Orzinuovi, una succursale dei propri Magazzini generali. Pag. 402

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1955.
Contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione dei veicoli a trazione animale per l'anno 1956. Pag. 403

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento della Società cooperativa « Pescatori di Santa Marinella », con sede in Santa Marinella (Roma). Pag. 404

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Vinicola intercomunale », con sede in Certaldo Pag. 404

Ministero del tesoro: Media dei cambi Pag. 404

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a dieci posti di uditore giudiziario militare (gruppo A), indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1955 Pag. 404

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 1955, n. 1394.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera concluso a Roma, mediante scambio di Note, il 20 ottobre 1954 per stabilire le norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata ai sensi dell'art. 10 della Convenzione conclusa in Roma il 2 luglio 1953 per regolare fra i due Paesi il traffico di frontiera ed il pascolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 giugno 1955, n. 635, per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa in Roma il 2 luglio 1953:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 20 ottobre 1954 per stabilire le norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione conclusa in Roma il 2 luglio 1953, per regolare fra i due Paesi il traffico di frontiera ed il pascolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 49. — CARLOMAGNO

Scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera relativo alle norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata.

LEGATION DE SUISSE
EN ITALIE

Roma, 20 ottobre 1954

Signor Ministro,

Ho l'onore di riferirmi a quanto disposto dall'articolo 10 della « Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo » firmata a Roma il 2 luglio 1953, il quale — al suo ultimo capoverso — rinviava ad un successivo scambio di Note fra i due Governi la fissazione delle misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame.

In base alle intese che sono nel frattempo intervenute tra le competenti Autorità tecniche dei due Paesi, ho l'onore di sottoporre qui unito il testo delle « Norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera italo-svizzera ed il pascolo di lunga durata », che il Governo svizzero è pronto ad accettare ad integrazione delle disposizioni contenute nella sopracitata Convenzione e ad applicare a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Le sarò grato se vorrà cortesemente confermarmi che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

Il Ministro di Svizzera
CELIO

Sua Eccellenza
il Ministro A. CORRIAS
Direzione Generale degli Affari Economici
Ministero deli Affari Esteri. — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 20 ottobre 1954

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data di oggi, del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi a quanto disposto dall'articolo 10 della « Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo » firmata a Roma il 2 luglio 1953, il quale — al suo ultimo capoverso — rinviava ad un successivo scambio di Note fra i due Governi la fissazione delle misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame.

In base alle intese che sono nel frattempo intervenute tra le competenti Autorità tecniche dei due Paesi, ho l'onore di sottoporre qui unito il testo delle « Norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera italo-svizzera ed il pascolo di lunga durata », che il Governo svizzero è pronto ad accettare ad integrazione delle disposizioni contenute nella sopracitata Convenzione e ad applicare a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Le sarò grato se vorrà cortesemente confermarmi che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede ».

Nel confermarLe l'accordo del Governo italiano su quanto precede, Le porgo, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

CORRIAS

Sua Eccellenza
il signor Enrico CELIO
Inviato straordinario
Ministero degli Affari Esteri. — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera Italo-Svizzera e il pascolo di lunga durata.

Art. 1

Scambio di informazioni sanitarie

Le malattie contagiose degli animali nei riguardi delle quali ha luogo un reciproco scambio di informazioni sono le seguenti: peste bovina, pleuro-polmonite

essudativa dei bovini, afta epizootica, brucellosi bovina, carbonchio ematico, morva, morbo coitale maligno (durina), peste suina, malrossino, vaiolo ovino, melitoccoccia ovina e caprina, rogna degli ovini, agalassia contagiosa delle pecore e delle capre (asciuttarella).

Le informazioni si effettuano tra le competenti autorità dei territori contigui dei due Stati.

Le informazioni relative alle malattie degli animali vengono trasmesse ogni quindicina mediante scambio di bollettini sanitari. Solo la comparsa della peste bovina, dell'afta epizootica, della pleuro-polmonite contagiosa dei bovini e del vaiolo ovino devono esser annunciate, ad ogni constatazione, con speciale comunicato da inoltrarsi entro il più breve tempo possibile e con il mezzo più rapido.

Art. 2

Pascolo giornaliero e lavori agricoli

Il movimento del bestiame destinato al pascolo giornaliero o ai lavori agricoli nel territorio delle zone di frontiera è libero, di regola, da ogni misura veterinaria.

Sono esclusi tutti gli animali fessipedi che negli ultimi 24 mesi sono stati ammalati di febbre aftosa.

L'autorità veterinaria del paese di destinazione può esigere che tutti gli animali fessipedi siano stati vaccinati profilatticamente contro l'afta epizootica da non più di quattro mesi e da non meno di 15 giorni prima di passare il confine.

Gli animali ad unghia fessa destinati al pascolo giornaliero devono essere muniti di marche all'orecchio numerate progressivamente. Per gli animali della razza equina si depositerà un contrassegno preciso presso l'ufficio doganale competente del paese di destinazione.

Nel caso che una epizoozia, la cui denuncia è per legge obbligatoria, alla eccezione della febbre aftosa, dovesse manifestarsi nel territorio di un Comune di una delle zone di frontiera, il bestiame proveniente da questo Comune, per poter attraversare la frontiera ed entrare nell'altra zona, deve essere accompagnato da un certificato rilasciato dall'Autorità comunale competente. Il certificato deve attestare che gli animali provengono da località indenni da una delle malattie contagiose, elencate all'art. 1, soggette per legge all'obbligo della denuncia e trasmissibili alla specie o alle specie degli animali per i quali il certificato è stato rilasciato.

Nel caso che nella zona limitrofa venissero constatate manifestazioni di afta epizootica, il movimento degli animali attraverso la linea di confine, come pure il transito dei prodotti e dei residui animali, dei foraggi, della paglia, ecc., saranno proibiti.

Art. 3

Circolazione degli animali solipedi e dei bovini adibiti al trasporto di persone e di merci

Gli equini ed i bovini adibiti al trasporto di persone e di merci non possono penetrare nel territorio dell'altro Stato se non sono accompagnati da un certificato rilasciato dal Sindaco risp. dall'Ispettore del bestiame e attestante che nel Comune di loro provenienza non esiste da 40 giorni l'afta epizootica e che nessun'altra malattia contagiosa propria della specie per cui è stato rilasciato il certificato, è stata constatata nell'allevamento, o azienda di origine.

Questo certificato deve menzionare il nome, cognome e domicilio del proprietario come pure lo stato segnaletico individuale degli animali. Non deve inoltre datare da più di 20 giorni e sarà esibito ad ogni richiesta dell'autorità preposta al controllo sanitario.

Il Sindaco risp. l'Ispettore del bestiame del Comune di provenienza provvederà immediatamente al ritiro del certificato quando le condizioni previste per il rilascio dello stesso abbiano cessato di esistere.

Sono liberati da un certificato sanitario gli animali della specie equina che non rimangono più di 48 ore nello Stato di destinazione.

Art. 4

Transito orizzontale di frontiera

Gli animali che per recarsi da una località ad un'altra del loro Stato di origine, debbono di necessità transitare per il territorio dell'altro Stato contraente, sono sottoposti, nei luoghi fissati, a visita sanitaria da eseguirsi da parte dei veterinari di servizio alla frontiera dello Stato interessato.

Art. 5

Pascolo di lunga durata

L'entrata in ciascuno dei paesi contraenti a scopo di pascolo di lunga durata di animali bovini, equini, ovini, caprini e suini è autorizzata previa osservanza delle formalità seguenti:

1. Gli animali di un paese contraente destinati al pascolo sul territorio dell'altro paese devono essere notificati almeno 15 giorni prima della partenza presso il Comune dove soggiornano.

La notifica deve contenere:

a) nome, cognome e domicilio del proprietario degli animali;

b) specie degli animali e numero di ciascuna specie;

c) località dove soggiornano gli animali al momento della notifica;

d) Comune e pascolo di destinazione;

e) itinerario che gli animali devono percorrere per raggiungere i pascoli cui sono destinati e modalità del trasporto (a piedi, autocarro, ferrovia, ecc.);

f) Ufficio di dogana attraverso il quale gli animali devono passare per entrare nel paese di destinazione.

La domanda, firmata dal Sindaco risp. dall'Ispettore del bestiame, è mandata immediatamente alla superiore autorità competente provinciale o cantonale.

2. Ricevute le domande, le dette autorità dispongono per l'invio del veterinario di Stato, o del veterinario appositamente incaricato a tale scopo dallo Stato, nella località dove si trovano gli animali destinati al pascolo.

3. Il veterinario di Stato, o a questo effetto incaricato dallo Stato, deve visitare ogni animale e assicurarsi che tutto il gruppo sia indenne da malattie contagiose e che non è stato esposto in precedenza a contagio.

4. A seguito della visita, di cui al capo precedente, il Sindaco risp. l'Ispettore del bestiame rilascia un certificato di provenienza e di sanità che sarà firmato anche dal veterinario suddetto. Questo certificato deve attestare che:

a) gli animali sono indenni da malattie contagiose;

b) il territorio del Comune di provenienza e una zona di 10 km. di larghezza intorno a tale territorio

sono da 40 giorni indenni da ogni malattia contagiosa, ad andamento epizootico, trasmissibile alla specie o alle specie di animali per i quali il certificato è rilasciato;

c) i ruminanti ed i suini sono stati vaccinati contro l'afta epizootica da un minimo di 15 giorni e da non oltre 2 mesi specificando altresì le modalità della vaccinazione nonchè il tipo del vaccino impiegato.

Il certificato deve essere redatto conformemente al modello allegato e non può essere rilasciato prima di tre giorni dalla partenza degli animali; è valevole per 10 giorni e la sua validità può essere prorogata di altri 10 giorni a seguito di una nuova visita da parte di un veterinario di Stato, o dallo Stato delegato per lo scopo.

Al passo di frontiera fissato per l'entrata del bestiame nello Stato di destinazione la visita sanitaria è eseguita da un veterinario di Stato o a questo effetto incaricato dallo Stato.

Gli animali ad unghia fessa destinati al pascolo di lunga durata devono essere muniti di marche all'orecchio numerate progressivamente. Per gli animali di razza equina si depositerà un contrassegno preciso presso l'ufficio doganale competente del paese di destinazione.

Sono esclusi tutti gli animali fessipedi che negli ultimi 24 mesi sono stati ammalati di febbre aftosa.

L'autorità veterinaria del paese di destinazione può esigere che nelle zone di confine in cui è stata introdotta la lotta contro la tubercolosi dei bovini o la brucellosi, siano condotti al pascolo soltanto animali indenni in modo comprovabile, dalla tubercolosi o dalla brucellosi e provenienti da mandre esenti dalla tubercolosi o dalla brucellosi.

5. Ciascuno Stato si impegna ad organizzare l'ispezione veterinaria ai passi di frontiera fissati per l'entrata del bestiame e a stabilire i giorni e le ore di visita in modo da facilitare il movimento degli animali. Gli Stati contraenti si comunicheranno i giorni e le ore di visita.

6. Il personale addetto ai controlli funzionali del bestiame può eseguire i controlli stessi sul bestiame che abbia già passato temporaneamente la frontiera per ragioni di pascolo.

7 Quando una malattia contagiosa è constatata all'atto della visita alla frontiera, gli animali colpiti e quelli contaminati sono respinti nel paese di provenienza.

Art. 6

Animali riproduttori

Il personale cui è affidata la custodia dei tori e degli stalloni dovrà esibire ad ogni richiesta i prescritti attestati di approvazione dei riproduttori ed i relativi bollettari di monta.

Fatto a Roma, il 20 ottobre 1954, in due esemplari, in lingua italiana.

Per la Confederazione Svizzera
CELIO
Ministro di Svizzera

Per la Repubblica Italiana
CORRIAS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1955, n. **1395.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Amici della Bocconi », con sede in Milano.

N. 1395. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Amici della Bocconi », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 34. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1955, n. **1396.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della statale Scuola professionale femminile « M. Montessori » di Foggia.

N. 1396. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola professionale femminile « M. Montessori » di Foggia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. **1397.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Grosseto.

N. 1397. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Grosseto viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 55. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. **1398.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo e Sant'Antonio, in località Bombone del comune di Rignano sull'Arno (Firenze).

N. 1398. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 12 aprile 1951, integrato con altro decreto del 24 gennaio 1955 e con dichiarazione 25 gennaio dello stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo e Sant'Antonio, in località Bombone del comune di Rignano sull'Arno (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 35. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1956.
Contingente numerico per l'anno 1956 delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458;
Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1956 nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » sarà il seguente:

Cavalieri di Gran Croce	n.	60
Grandi Ufficiali	»	650
Commendatori	»	2.700
Ufficiali	»	4.600
Cavalieri	»	16.990

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri nel numero di onorificenze, stabilite dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, come prescrive l'art. 3 del decreto 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI

(227)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1956.
Deputazioni di Borsa per l'anno 1956.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;
Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;
Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'anno 1956:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Blumenstihl conte Paolo, per la Stanza di compensazione;
Bastianelli ing. Alfredo, Bastianini Marco Aurelio, D'Amelio dott. Mario, Campos Venuti Ruggero e Guarino Lorenzo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:
Zapponini Alberto, per l'Istituto di emissione;
Chiaron Casoni dott. Giorgiò, Ranghi rag. Mario e Porciani Silvestro Amedeo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Bianchi dott. Mario, per la Stanza di compensazione;
Zocche dott. Giovanni, Guida dott. Michele, Brocca dott. Guido, Leonzio dott. Ugo, Tremolada ing. Gian Maria, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:
Paroli cav. del lavoro Lodovico, per l'Istituto di emissione;
Zannini dott. Agostino, Cucchi De Alessandri dott. Antonio, Zevi dott. Giuseppe Adolfo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Barra dott. Benedetto, per la Stanza di compensazione;
Gerbino avv. Angelo, Ceriana Amedeo, Coda dottor Antonio Dante, Ramella avv. Umberto, Libonati dott. Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:
Vaccarino ing. dott. Ernesto, per l'Istituto di emissione;
Alessi dott. Giuseppe, Bonelli rag. Ferruccio, Ferraris dott. Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Parodi Giovanni Battista, per la Stanza di compensazione;
Tirroni rag. Giuseppe, Sanbaldi dott. Ottorino, Passadore dott. Augusto, Plebe Luigi, Mosti dott. Alberto, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Riccardi Alessandro, Cerruti dott. Alessandro, Villa Ottavio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Starace Francesco Saverio, per la Stanza di compensazione;

Lando dott. Arturo, Maresca dott. Alfonso, Gherarducci dott. Aristide, Grimaldi avv. Paolo, Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;

Cannoni dott. Giuseppe, Ascarelli Emilio, Grammatico Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Rossignaud dott. Riccardo, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Milla rag. Luigi, Vitali rag. Agostino, Lami dottor rag. Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Nencioni rag. Tersilio, per l'Istituto di emissione;

Galli rag. Anselmo, Bechini dott. rag. Luigi, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Barone rag. Pietro, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Orlando dott. Carlo, Pravatà Giovanni, Lovari rag. Giovanni, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Buonocore Salvatore, per l'Istituto di emissione;

Salamone Salvatore, Privinzalli Rosario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Navach dott. Giuseppe, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Manni prof. dott. Giorgio, per la Stanza di compensazione;

Dinon Giovanni, Zaffiropulo rag. Dante, L'Episcopo rag. Cataldo, Ceccarelli rag. Vasco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Abbiati rag. Giuseppe, Back rag. Carlo, Monachesi Mario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Rucci dott. Romeo, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Lovato dott. Guido, Pomi Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Tedeschi dott. Mario, Butti rag. Pietro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

De Pace dott. Eugenio, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione,

Giannantoni prof. rag. Giuseppe, Magni rag. Arminio, Vignoli avv. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Deputati supplenti:

Sibirani prof. Filippo, per l'Istituto di emissione;

Altieri dott. Francesco, Torelli dott. rag. Fernando, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1956

Il Ministro: GAVA

(292)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1955.

Autorizzazione alla Società « Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi » di Brescia, ad istituire e gestire in Orzinuovi, una succursale dei propri Magazzini generali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1168;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Visti i decreti Ministeriali 17 settembre 1931, 24 febbraio 1933, e 21 giugno 1954, che autorizzano la Società anonima « Borghetto » (ora Società « Borghetto Magazzini generali e frigoriferi ») a gestire un Magazzino generale in Brescia;

Visti l'istanza presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata ad istituire e gestire una succursale in Orzinuovi, ed il favorevole parere espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia, con delibera di Giunta n. 254 del 16 novembre 1955;

Decreta:

Articolo unico.

La Società per azioni « Borghetto Magazzini generali e frigoriferi » è autorizzata a istituire e gestire una succursale dei propri Magazzini generali di Brescia in Orzinuovi, via Bagnadore, in locali di proprietà della Banca San Paolo.

Nella succursale come sopra autorizzata potranno — alle medesime condizioni regolamentari e tariffarie in vigore per il Magazzino principale di Brescia — depositarsi esclusivamente merci nazionali o nazionalizzate e, in particolare, formaggio grana in stagionatura ed, eventualmente, cereali.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1955

p. *Il Ministro*: MICHELI

(238)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1955.

Contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione dei veicoli a trazione animale per l'anno 1956.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 214, 216, 219 e 224 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177;

Visto l'art. 31 della legge 2 luglio 1925, n. 703;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 28 ottobre 1955, col quale viene affidata per l'anno 1956 alla Unione italiana dei ciechi la fornitura dei contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale sono costituiti per l'anno 1956 da una targa di lamierino di alluminio a forma rettangolare delle dimensioni di mm. 90 x 43; il lato superiore ha una sporgenza costituita da un arco di cerchio di mm. 13 di raggio il cui centro dista dal lato inferiore mm. 35; gli angoli sono arrotondati con archi di cerchio di mm. 5 di raggio.

Sulla targa, provvista agli angoli di quattro fori per il passaggio di chiodi, appaiono, in rilievo, una ruota raggiata, il cui centro coincide con il centro del cerchio sopra menzionato; in alto a sinistra, sempre in rilievo, l'anno di validità, e a destra la sigla di individuazione della Provincia. In basso a sinistra, sempre in rilievo, l'importo della tassa di circolazione, e a destra, a mezzo di punzone, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo.

In alto a sinistra è praticata una opportuna foratura per l'applicazione del fermaglio automatico, costruito in ottone e composto di due parti, maschio e femmina, corredati del regolamentare filo di ferro rivestito di canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 125, di L. 250, di L. 500, di L. 1000, di L. 2000 e di L. 4000.

Art. 2.

La forma, le dimensioni dei caratteri e le altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e presso il Ministero delle finanze Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3.

Il prezzo di cessione da parte dell'Unione italiana dei ciechi alle Amministrazioni provinciali è fissato in L. 40 a contrassegno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1955

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1956
Registro n. 64 bilancio Trasporti M.C.T.C., foglio n. 234

Tabella delle sigle di individuazione delle provincie della Repubblica

Provincia	Sigla	Provincia	Sigla
Agrigento	AG	Messina	ME
Alessandria	AL	Milano	MI
Ancona	AN	Modena	MO
Aosta	AO	Napoli	NA
Aquila	AQ	Novara	NO
Arezzo	AR	Nuoro	NU
Ascoli Piceno	AP	Padova	PD
Asti	AT	Palermo	PA
Avellino	AV	Parma	PR
Bari	BA	Pavia	PV
Belluno	BL	Perugia	PG
Benevento	BN	Pesaro	PS
Bergamo	BG	Pescara	PE
Bologna	BO	Piacenza	PC
Bolzano	BZ	Pisa	PI
Brescia	BS	Pistoia	PT
Brindisi	BR	Potenza	PZ
Cagliari	CA	Ragusa	RG
Caltanissetta	CL	Ravenna	RA
Campobasso	CB	Reggio Calabria	RC
Caserta	CE	Reggio Emilia	RE
Catania	CT	Rieti	RI
Catanzaro	CZ	Roma	ROMA
Chieti	CH	Rovigo	RO
Como	CO	Salerno	SA
Cosenza	CS	Sassari	SS
Cremona	CR	Savona	SV
Cuneo	CN	Siena	SI
Enna	EN	Siracusa	SR
Ferrara	FE	Sondrio	SO
Firenze	FI	Spezia	SP
Foggia	FG	Taranto	TA
Forlì	FO	Teramo	TE
Frosinone	FR	Terni	TR
Genova	GE	Torino	TO
Gorizia	GO	Trapani	TP
Grosseto	GR	Trento	TN
Imperia	IM	Treviso	TV
Latina	LT	Trieste	TS
Lecce	LE	Udine	UD
Livorno	LI	Varese	VA
Lucca	LU	Venezia	VE
Macerata	MC	Vercelli	VC
Mantova	MN	Verona	VR
Massa Carrara	MS	Vicenza	VI
Matera	MT	Viterbo	VT

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Pescatori di Santa Marinella », con sede in Santa Marinella (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1955, la Società cooperativa « Pescatori di Santa Marinella », con sede in Santa Marinella (Roma), costituita con atto del notaio Capparella in data 18 ottobre 1951, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(92)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Vinicola intercomunale », con sede in Certaldo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 dicembre 1955, i poteri conferiti al dottor Sergio Giachetti, commissario della Società cooperativa « Vinicola intercomunale », con sede in Certaldo, sono stati prorogati dal 4 dicembre 1955 al 29 febbraio 1956.

(100)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1956

1 dollaro USA	624,855
1 dollaro Can.	625,687
1 Fr. Sv. lib.	145,815
1 Kr. Dan.	90,89
1 Kr. Norv.	87,735
1 Kr. Sv.	120,89
1 Fol.	175,325
1 Fr. bel.	12,565
100 Fr. Fr.	178,145
1 Fr. Sv. acc.	143,31
1 Lst	1755,75
1 Marco ger.	149,555

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a dieci posti di uditore giudiziario militare (gruppo A), indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1955.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 15 maggio 1955, col quale è stato indetto un concorso per titoli a dieci posti di uditore giudiziario militare (gruppo *A*);
Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a dieci posti di uditore giudiziario militare (gruppo *A*), indetto col decreto Ministeriale 15 maggio 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Mirabella dott. Arrigo, procuratore generale militare della Repubblica.

Membri:

Ciardi prof. Giuseppe, consigliere relatore del Tribunale supremo militare;
Foschini dott. Amedeo, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere dell'Amministrazione centrale dell'esercito Musto dott. Michele.

Art. 2.

Ai componenti l'anzidetta Commissione ed al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1955

Il Ministro TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1955
Registro n. 49 *Esercito, foglio n.* 259

(263)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.